



Prot. 72/2020

Gentile cliente,

## Decreto-legge “Rilancio” esenzione iva per la cessione di dispositivi medici e di protezione individuale

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) all'art. 124 ha previsto l'**esenzione iva fino al 31/12/2020** su una ampia serie di beni impiegati nell'emergenza sanitaria, alcuni di questi possono essere venduti anche in negozi non specializzati in particolare:

- Mascherine chirurgiche (prezzo imposto 0,50 centesimi);
- Mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Maschere per la ventilazione non invasiva;
- Detergenti disinfettanti per mani (quelli con marchio PMC presidio medico chirurgico);
- Dispenser a muro per disinfettanti;
- Soluzione idroalcolica in litri;
- Perossido al 3% in litri;
- Termometri;
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- Tamponi per analisi chimiche e provette.

**E' importante predisporre nel RT (Registratore telematico) dei tasti dedicati alla cessione di questi beni in modo tale che vi sia una descrizione chiara del bene ceduto e che non venga applicata l'iva in quanto esenti iva.**

Dal 1/1/2021 questi beni torneranno ad avere l'iva, ma con l'aliquota agevolata al 5%.

L'art. 124 del DL Rilancio prevede espressamente che la cessione in esenzione dei beni in questione da comunque diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, perciò le farmacie e gli altri negozi che vendono questi beni potranno detrarre l'iva pagata sui beni già acquistati e non dovranno nemmeno applicare il meccanismo del pro-rata.

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a disposizione.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Tiziana Molinari